



Spettabili

Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord

Alla C.A. Signori Sindaci

Assessori all'Ecologia

Responsabili Ufficio Ecologia

SER.I.T. S.r.l.

Alla C.A. Direttore Generale

Responsabile del Servizio

AMIA VERONA S.p.a.

Alla C.A. Direttore Generale

Responsabile del Servizio

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero

Trasmessa via PEC

Oggetto: trasmissione Determinazione n. 3804 del 23-12-2021 della Provincia di Verona.

Con la presente si trasmette in allegato la Determinazione n. 3804 del 23-12-2021 della Provincia di Verona, che autorizza i Comuni dello scrivente Consiglio al conferimento del rifiuto urbano non differenziato e dei rifiuti urbani ingombranti, previa riduzione volumetrica, presso la discarica di Legnago Servizi per il periodo dal 01-01-2022 al 31-12-2022.

Pertanto a decorrere dal 01-01-2022 potranno riprendere i conferimenti dei rifiuti ingombranti da parte delle utenze presso gli ecocentri e dovrà essere ripristinato il regolare servizio di svuotamento dei container presso i C.D.R.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA f.f.

De Vito Roberto

Allegati: pag. 5 - Determinazione Provinciale n. 3804 del 23-12-2021.
DVR/eb

Consiglio di Bacino Verona Nord
c/o municipio di Villafranca di Verona
Corso Garibaldi, 24
37069 Villafranca di Verona (VR)
Pec: consigliodibacinoveronanord@pec.it

Sede Operativa
c/o Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
via A. Mantegna 30/B
37012 Bussolengo (VR)

COPIA



PROVINCIA DI VERONA

Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Rifiuti

OGGETTO: Autorizzazione al conferimento di rifiuti urbani provenienti dai Consigli di Bacino “Verona Nord” e “Verona Città”, presso il Sistema Integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sito in località Torretta del Comune di Legnago (VR), sul territorio del Consiglio di Bacino “Verona Sud”.

Determinazione n. 3804 del 23/12/2021

Il Dirigente

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici;
- l’articolo 19, comma 1, lettera g), che annovera fra le funzioni amministrative delle province l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

visti:

- lo Statuto della Provincia, con particolare riferimento agli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento agli articoli 28, 31 e 32 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
- il decreto n. 47 del 28 dicembre 2017 del Presidente della Provincia di Verona, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25/01/2019 e decreto n. 24 del 28 dicembre 2020, col quale è conferito al dott. Paolo Malesani l’incarico di dirigente dell’Area funzionale servizi in campo ambientale;

visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (d. lgs. n. 36/2003), relativo alle discariche da rifiuti, e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (d. lgs. n. 152/2006), inerente le norme in materia ambientale, e s.m.i.;

preso atto che l’art. 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (d. lgs. n. 205/2010) prescrive che l’autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi deve riguardare anche i rifiuti derivanti dal loro trattamento;

visto l’art. 6, c. 1 lett. g) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, che assegna alle Province il rilascio dell’autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi

urbani presso gli impianti di smaltimento situati in bacini territoriali diversi da quello di produzione, ma ubicati nella medesima provincia;

vista la legge regionale n. 20 del 16 agosto 2007 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente, ed in particolare l'art. 18 della stessa, la quale prevede che, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale n. 3/2000;

vista la circolare del 30 giugno 2009, Prot. GAB – 2009 – 0014963 del 30 giugno 2009, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministero Ambiente) fornisce chiarimenti operativi in merito all'ammissibilità in discarica dei rifiuti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

evidenziato che il Ministero dell'Ambiente ritiene che il conseguimento a livello provinciale dell'obiettivo di riduzione del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili, previsto all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2003, sia considerato condizione necessaria e sufficiente per consentire lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani non pretrattati;

considerato che la circolare ministeriale prevede che, ai fini del conferimento in discarica, il conseguimento dell'obiettivo sopra citato dovrà essere dichiarato dall'autorità d'Ambito o dalla Provincia competente;

considerato che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevede che *"ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 allo scopo di raggiungere a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:*

- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica \leq 173 Kg/abitante anno entro il 2008
- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica \leq 115 Kg/abitante anno entro il 2011
- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica \leq 81 Kg/abitante anno entro il 2018";

richiamata la nota del Dipartimento Ambiente prot. n. 450726 del 21 ottobre 2013 con cui è stata espressa la posizione della Regione del Veneto circa il termine di efficacia della circolare del Ministero dell'Ambiente U. prot. GAB-2009-0014363 del 30 giugno 2009;

preso atto che, dalla verifica della "Tabella 4: RUB avviato in discarica nell'annualità di riferimento 2015" contenuta nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1427 del 5 settembre 2017, avente per oggetto "Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – articolo 5, comma 4. D.C.R. 15.06.2006, n. 76. Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica – aggiornamento relativo allo stato di attuazione - Annualità 2015", emerge che i tre bacini territoriali della Provincia di Verona risultano in linea con gli obiettivi sopra citati, e precisamente:

- Bacino Verona Nord 27 Kg/abitante
- Bacino Verona Città 54 Kg/abitante
- Bacino Verona Sud 50 Kg/abitante;

vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 445 del 6 aprile 2017 recante "Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore";

constatato che il succitato provvedimento chiarisce e conferma quando ricorrono i presupposti per classificare rifiuto urbano gli scarti e i sovralli (EER 19 12 12) prodotti da attività di trattamento preliminare al conferimento in discarica o all'incenerimento del rifiuto urbano non differenziato;

vista la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (DGRV) n. 13 del 21 gennaio 2014, con cui, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 52 del 2012, sono stati individuati i bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

vista la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (DGRV) n. 288 del 10 marzo 2015, avente per oggetto "Ridefinizione dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Provincia di Verona. Modifica della DGR n. 13 del 21.1.2014 e n. 1117 del 1.7.2014. LR n. 52/2012 e successive modificazioni e integrazioni. DGR n. 9/CR del 10.2.2015";

vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, avente per oggetto "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni" con cui è stato approvato il Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali della Regione Veneto;

richiamata la determinazione provinciale n. 3301/20 del 23 dicembre 2020 con cui i Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città" sono stati autorizzati, fino al 31 dicembre 2021, a conferire presso la discarica annessa al Sistema Integrato di Torretta di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Legnago – Torretta, ubicato sul territorio del Consiglio di Bacino "Verona Sud", un quantitativo massimo pari a 7.900 tonnellate mensili di rifiuti urbani indifferenziati (EER 20 03 01) prodotti dai propri territori e rifiuti provenienti dal trattamento dei medesimi rifiuti presso l'impianto di Ca' del Bue (sopravaglio e sottovaglio EER 19 12 12) nonché dal trattamento dei rifiuti urbani ingombranti (EER 19 12 12);

preso atto che, con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23 marzo 2020, Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale n. 20 del 31 marzo 2020, è stata rilasciata alla società Legnago Servizi S.p.A. (Le.Se. S.p.A.) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste ai punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio del Sistema integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Legnago – Torretta;

considerato che nell'ambito delle attività di ispezione integrate previste nell'AIA non sono state riscontrate inosservanze alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa;

preso atto che la società Le.Se. S.p.A., con nota prot. n. IC-SIN/521-21/MM del 29 settembre 2021, acquisita al n. 49693 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona, ha segnalato la previsione di un superamento, a fine anno, del quantitativo di rifiuti complessivamente conferibili presso il Sistema Integrato di Torretta pari a 5.482,70 tonnellate;

dato atto che, a seguito di detta comunicazione, la Provincia di Verona ha invitato, con nota prot. n. 50752 del 5 ottobre 2021 trasmessa per conoscenza anche a Regione e Comune di Legnago, i tre Consigli di Bacino ad una riunione, di carattere propedeutico rispetto ad un'eventuale successiva riunione tecnica con i competenti uffici regionali, per il giorno 11 novembre 2021;

preso atto che, con nota prot. n. 449080 del 7 ottobre 2021, acquisita al n. 51205, la Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica ha indetto una riunione tecnica per il 14 ottobre 2021, per valutare la situazione circa la gestione dei rifiuti urbani della provincia di Verona;

considerato che nel corso della riunione del 11 ottobre 2021 la Provincia, evidenziando che la potenzialità del Sistema Integrato di Torretta non può essere aumentata, ha chiesto ai Bacini "Verona Nord" e "Verona Città", in previsione della riunione convocata dalla Regione, di trasmettere, prima del 14 ottobre, i dati relativi ai conferimenti effettuati presso il sito di Torretta, la stima dei conferimenti relativi al periodo ottobre-dicembre 2021, nonché le azioni intraprese al fine di ridurre detti conferimenti e quelle da adottarsi nel prossimo futuro, così da rappresentare correttamente la situazione oggettiva, con relativo stato di avanzamento, come peraltro già richiesto in passato dalla Regione stessa;

preso atto che i Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città" non hanno provveduto a trasmettere quanto

richiesto ma che, tuttavia, nel corso della riunione tenutasi in data 14 ottobre 2021 hanno rappresentato alla Regione una necessità indicativa di smaltimento mensile, entro il 31 dicembre 2021, rispettivamente di 4.100 tonnellate e 3.500 tonnellate di rifiuti urbani residui e rifiuti ingombranti;

visto il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 35 del 9 novembre 2021, con cui i Consigli dei Bacini "Verona Nord" e "Verona Città", ricompresi nel territorio della Provincia di Verona, sono stati autorizzati dalla Regione del Veneto a conferire i rifiuti solidi urbani presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD) fino al 31 dicembre 2021, per un quantitativo massimo conferibile pari a 4.000 tonnellate;

premesso che il giorno 3 dicembre 2020 questa Provincia ha convocato una riunione con i Consigli di Bacino Verona Nord, Verona Città e Verona Sud, finalizzata a valutare e condividere la situazione relativa alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio provinciale, propedeutico alla sottoscrizione di un eventuale Accordo di Programma fra i tre Consigli di Bacino;

considerato che nel corso di detta riunione gli Enti hanno concordato di costituire un Tavolo tecnico provinciale di coordinamento, allo scopo di stabilire un percorso condiviso per una gestione organica dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti a livello provinciale;

rilevato che, nonostante nel corso del corrente anno si siano susseguiti numerosi incontri nell'ambito delle attività del Tavolo tecnico provinciale di coordinamento, non è stato raggiunto un accordo per addivenire alla sottoscrizione di un atto di indirizzo comune relativo all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti da tutti Comuni della provincia;

considerato che le iniziative messe in atto dai Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città" non hanno prodotto apprezzabili riduzioni dei quantitativi di rifiuti solidi urbani da conferire in discarica e che la situazione in ordine all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani prevista per l'anno prossimo (2022) non sembra presentare sensibili evoluzioni rispetto al corrente anno (2021);

vista la nota prot. n. 60228 del 26 novembre 2021, con cui gli uffici provinciali, in vista della scadenza della determinazione provinciale n. 3301/20, stante la situazione e tenuto conto delle competenze in capo alla Provincia, hanno comunicato di ritenere opportuno predisporre anche per il prossimo anno un provvedimento analogo alla sopra citata determinazione, a meno di diverse soluzioni condivise fra i tre Consigli di Bacino, ancorché non risultasse ancora pervenuta, da parte dei Consigli di Bacino Verona Nord e Verona Città, alcuna istanza di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti urbani presso impianti di smaltimento in un bacino territoriale diverso da quello di produzione, ma ubicato nel medesimo territorio provinciale a partire dal 1° gennaio 2022;

rilevato che non risulta acquisito riscontro alcuno a detta comunicazione;

considerato che, stante la situazione impiantistica dei Consigli di Bacino Verona "Nord" e "Verona Città", risulta necessario autorizzare lo smaltimento dei rifiuti prodotti da detti Consigli presso il Sistema Integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sito in località Torretta del Comune di Legnago (VR), sul territorio del Consiglio di Bacino "Verona Sud";

rilevato che la gestione dei rifiuti urbani riveste carattere di pubblica utilità;

considerata la regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

determina

1 di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale dei Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città" presso il Sistema Integrato di trattamento dei rifiuti solidi urbani sito in località Torretta del Comune di Legnago (VR) per un quantitativo massimo annuale pari a 94.800 tonnellate di rifiuti,

provenienti dalla raccolta nei rispettivi territori del rifiuto urbano non differenziato (EER 20 03 01), nonché dei rifiuti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato prodotti nell'impianto di Ca' del Bue (sopravaglio e sottovaglio EER 19 12 12) e dalla triturazione dei rifiuti urbani ingombranti (EER 19 12 12);

- 2 di stabilire che non rientrano nel limite quantitativo indicato al precedente punto 1 i rifiuti utilizzati come materiali tecnici nei limiti massimi individuati nel Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 31 marzo 2020;
- 3 di stabilire che i rifiuti provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani ingombranti devono essere sottoposti a trattamento di riduzione volumetrica, al fine di preservare la volumetria residua dell'impianto;
- 4 di stabilire che la presente autorizzazione ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- 5 di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti devono essere, comunque e in ogni caso, concordate con il gestore del il Sistema integrato di trattamento dei rifiuti solidi urbani di Legnago – Torretta, che è tenuto a ricevere i quantitativi autorizzati con il presente atto;
- 6 di stabilire che i Consigli di Bacino “Verona Nord” e “Verona Città” trasmettano mensilmente la rendicontazione dei rifiuti effettivamente conferiti presso il Sistema Sistema Integrato di trattamento dei rifiuti solidi urbani sito in località Torretta del Comune di Legnago (VR);
- 7 di stabilire che il gestore del Sistema integrato di Legnago – Torretta (VR) verifichi che lo straordinario conferimento di rifiuti non superi la potenzialità annua di progetto, o prevista nel piano finanziario approvato e che, qualora le verifiche evidenziassero l'approssimarsi del raggiungimento di tale limite, ne trasmettano comunicazione tempestiva a questa Provincia ed alla Regione;
- 8 di stabilire che la validità del presente provvedimento decadrà automaticamente con l'emissione di nuovi provvedimenti, provinciali o regionali;
- 9 di notificare il presente atto ai Consigli di Bacino “Verona Nord”, “Verona Città” e “Verona Sud”, ai Comuni di Legnago (VR) e di Bergantino (RO), a Le.Se. Legnago Servizi S.p.A., e di trasmetterlo al Dipartimento Regionale ARPAV Rischi Tecnologici e Fisici – Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Regione Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, all'Azienda U.L.S.S. n. 9 “Scaligera” - Dipartimento di Prevenzione, nonché al Responsabile dell'Ufficio Provvedimenti Deliberativi di questa Provincia;
- 10 di pubblicare integralmente il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line della Provincia di Verona;
- 11 di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- 12 di informare che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento.

f.to MALESANI PAOLO

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD